

**Regolamento per la disciplina del Canone
patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di
occupazione del suolo pubblico
e del Canone mercatale**

DOZZA

Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 30/03/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	
Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale.....	
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	
CAPO I – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	
Articolo 3 - Oggetto della disciplina	
Articolo 4 - Soggetto attivo e Funzionario Responsabile	
Articolo 5 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.....	
Articolo 6 – Autorizzazione	
Articolo 7 - Domanda di autorizzazione	
Articolo 8 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di autorizzazione	
Articolo 9 - Anticipata rimozione	
Articolo 10 - Divieti e limitazioni.....	
Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	
Articolo 12 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	
Articolo 13 – Presupposto del canone	
Articolo 14 - Soggetto passivo.....	
Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 16 – Definizione di insegna d’esercizio	
Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 18 – Dichiarazione.....	
Articolo 19 - Pagamento del canone.....	
Articolo 20 – Rimborsi e compensazione.....	
Articolo 21 - Accertamento	
Articolo 22 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	
Articolo 23 - Mezzi pubblicitari vari.....	
Articolo 24 – Riduzioni	
Articolo 25 - Esenzioni	
CAPO II - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	
Articolo 26 - Oggetto della disciplina	
Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni	
Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni	
Articolo 29 - Impianti privati per affissioni dirette	
Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni	
Articolo 31 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	
Articolo 32 – Materiale pubblicitario abusivo	
Articolo 33 - Riduzione del diritto	
Articolo 34 - Esenzione dal diritto	
Articolo 35 - Pagamento del diritto	
Articolo 36 - Norme di rinvio	
CAPO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	
Articolo 37 - Oggetto della disciplina	
Articolo 38 - Funzionario Responsabile	
Articolo 39 - Tipologie di occupazioni	
Articolo 40 - Disposizioni per particolari tipologie di occupazione	
Articolo 41 - Occupazioni abusive	
Articolo 42 - Domanda di concessione	

Articolo 43 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione.....	
Articolo 44 - Obblighi del concessionario.....	
Articolo 45 - Durata dell'occupazione	
Articolo 46 - Titolarità della concessione	
Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione	
Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione.....	
Articolo 49 - Rinnovo e recesso della concessione.....	
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 51 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 52 - Commisurazione dell'area occupata	
Articolo 53 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .	
Articolo 54 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 55 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni	
Articolo 56 - Soggetto passivo.....	
Articolo 57 - Riduzioni.....	
Articolo 58 - Esenzioni	
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Articolo 61 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 62 - Rimborsi e compensazioni.....	
Articolo 63 - Sanzioni	
TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI	
Articolo 64 - Disposizioni generali.....	
Articolo 65 - Soggetto attivo.....	
Articolo 66 - Funzionario Responsabile	
Articolo 67 - Occupazione dei posteggi del mercato	
Articolo 68 - Occupazioni abusive	
Articolo 69 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 70 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .	
Articolo 72 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 73 - Soggetto passivo.....	
Articolo 74 - Riduzioni.....	
Articolo 75 - Versamento del canone	
Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 77 - Rimborsi e compensazioni.....	
Articolo 78 - Sanzioni e attività di recupero	
TITOLO IV - NORME FINALI.....	
Articolo 79 - Regime transitorio.....	
Articolo 80 - Disposizioni finali.....	

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, così come modificati dall'articolo 1 c. 848 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 160/2019, così come modificati dall'articolo 1 c. 848 della legge 178/2020, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo III del presente regolamento. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo III del presente regolamento, limitatamente alla misura di superficie e durata comune. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie ed alla durata per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune per superficie e durata sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

CAPO I – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 – Oggetto della disciplina

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 4 - Soggetto attivo e funzionario responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 5 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Le tipologie e le quantità degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune sono disciplinati dagli strumenti urbanistici, dai regolamenti comunali e dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche degli impianti pubblicitari e delle affissioni ammessi in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ogni altro vincolo di natura paesaggistico e culturale e per le esigenze di pubblico interesse.

Articolo 6 – Autorizzazione

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria avvenga su strade statali o provinciali all'interno del centro abitato il rilascio dell'autorizzazione spetta al Comune previa acquisizione del competente parere di ANAS o della Città Metropolitana rispettivamente per le strade statali o provinciali.
2. La durata massima di autorizzazione rilasciata dal Comune è pari ad anni 3. Le autorizzazioni comunali si intendono tacitamente rinnovate qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) non siano entrate in vigore contrastanti norme, regolamenti o previsioni urbanistiche;
 - b) non siano intervenute modifiche all'impianto pubblicitario autorizzato;
 - c) non siano sopravvenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio che possano avere influenza con l'impianto autorizzato;
 - d) siano rispettate le eventuali disposizioni previste nell'autorizzazione;
 - e) il titolare dell'autorizzazione non abbia morosità nei confronti dell'Ente in ordine al versamento del canone di cui al presente regolamento o ad altre entrate tributarie.

Al venire meno di almeno una delle condizioni di cui sopra, il soggetto interessato dovrà provvedere a richiedere una nuova autorizzazione.

Sono ammesse, previa preventiva comunicazione da inviare al Comune, le modifiche al messaggio pubblicitario che avvengano in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti comunali e delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e a condizione che non vengano modificate la posizione e le dimensioni dell'impianto pubblicitario stesso. La comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'effettuazione della modifica e dovrà contenere bozza del nuovo messaggio.

3. Il recesso anticipato dell'autorizzazione deve essere comunicato per iscritto al Servizio competente almeno 3 mesi prima della data in cui il recesso deve avvenire. Il recesso volontario, non dovuto a causa di forza maggiore, non dà luogo in ogni caso alla restituzione del canone già versato.

Articolo 7 – Domanda di autorizzazione

1. Per il rilascio di autorizzazioni di competenza comunale dovrà essere depositata al Comune di Dozza, in conformità al codice dell'Amministrazione digitale, la seguente documentazione:
 - a) domanda in carta da bollo, contenente le generalità del richiedente, il C. F. o la partita IVA nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo pubblicitario viene installato;
 - b) elaborato grafico, firmato dalla proprietà e/o dal richiedente, con evidenziata in planimetria ed eventualmente in prospetto la posizione dell'insegna, comprendente la bozza colorata e quotata dell'insegna;
 - c) documentazione fotografica e planimetria con evidenziati i punti di scatto delle foto;
 - d) eventuale autorizzazione dei condomini nel caso in cui l'insegna per la quale è stata presentata la domanda debba essere installata in un condominio;
 - e) eventuale documentazione richiesta dagli strumenti urbanistici, dai regolamenti comunali e dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - f) parere ANAS / Città Metropolitana di Bologna nel caso si tratti di insegne da installare lungo tratti di strada all'interno del centro abitato rispettivamente statali (Via Emilia) o provinciali (Via Calanco o Via di Mezzo);
 - g) eventuale ricevuta di pagamento di diritti di segreteria qualora previsti.

Articolo 8 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento individuato nell'organizzazione dei Servizi comunali, il quale intraprende la procedura di istruttoria.
2. Qualora non siano state definite da appositi regolamenti comunali le caratteristiche degli impianti pubblicitari e delle affissioni ammessi, l'istruttoria sarà eseguita tenendo in particolare considerazione il Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, le esigenze della circolazione, la sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini provvede ad acquisire entro il termine per la conclusione del procedimento, qualora necessari, i pareri espressi da altri uffici comunali o associati interessati e dalle Commissioni comunali competenti in materia qualora presenti nonché eventuali indirizzi dell'Amministrazione Comunale. Il Responsabile del procedimento nel corso dell'istruttoria può sospendere il procedimento per richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti. Il procedimento si conclude con rilascio di atto espresso entro 60 giorni dall'avvio dello stesso, fatte salve le sospensioni predette. Nel caso di decorrenza di detto termine l'autorizzazione si intende non rilasciata.
3. Il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere l'autorizzazione al richiedente, nonché al Funzionario responsabile di cui al precedente art. 4 per l'espletamento delle attività di propria competenza.
4. L'atto di autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di cui al precedente articolo;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;

- c) la durata dell'autorizzazione;
 - d) le caratteristiche dell'impianto pubblicitario e la misura del messaggio pubblicitario.
5. L'ufficio che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

Articolo 9 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 10 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati o disciplinati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti

di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 13 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
4. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto pubblicizzato in quanto si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio.
5. Per luogo aperto al pubblico si intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

Articolo 14 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono, qualora siano utilizzate per fini pubblicitari ed integrate nel messaggio pubblicitario. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.) purchè strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 16 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria e quindi le tariffe del canone sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancato aggiornamento entro il suddetto termine, i coefficienti e le tariffe si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando i coefficienti moltiplicatori approvati con la deliberazione di approvazione tariffe da parte della Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:
 - a) 100.00 % per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino a 1 mq.;
 - b) 100.00 % per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale inferiori a 5 mq.;
 - c) 67.00 % per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq. e 8 mq.
 - d) 50.00 % per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mq.

Articolo 18 - Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) Locandine e pubblicità temporanea in genere;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova autorizzazione e

determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine, fermo restando l'obbligo di rimozione del mezzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Le dichiarazioni relative all'esposizione pubblicitaria presentate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, se non oggetto di variazione, sono mantenute valide anche ai fini del canone unico patrimoniale.

Articolo 19 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
3. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per l'intero anno solare, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Funzionario responsabile l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
7. Per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti. Con la medesima deliberazione possono essere concesse riduzioni, esenzioni o possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 20 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone, indennità o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.

5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 21 – Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una sanzione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il funzionario responsabile, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate patrimoniali comunali e in assenza dall'art.1 comma 796 e seguenti della Legge 160/2019.
9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 22 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale da parte della Giunta Comunale. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 23 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista con deliberazione di approvazione tariffe da parte della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista con la citata deliberazione di approvazione tariffe di cui al precedente comma.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista con la già citata deliberazione di approvazione tariffe di cui al comma 1.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista con la già citata deliberazione di approvazione tariffe di cui al comma 1.

Articolo 24 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 25 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) la pubblicità realizzata all'interno di aree pubbliche, compreso il verde, da un soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione con il Comune finalizzato alla valorizzazione e manutenzione delle stesse aree. Il valore del canone oggetto di esenzione deve essere pari o inferiore al valore della prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione. E' onere del beneficiario presentare al concessionario del servizio pubblicità dichiarazione di esenzione allegando idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei relativi requisiti.

CAPO II - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 – Oggetto della disciplina

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del diritto alla pubblica affissione.

Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dalle seguenti norme.

Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Dozza costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 29 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il concessionario rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni – ufficio preposto comunale o del concessionario del servizio - sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 31 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 40 % della superficie disponibile.
4. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite con delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe.
5. Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previsto - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Articolo 32 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune o il concessionario, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.
5. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
6. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 21 del presente Regolamento.

Articolo 33 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, a condizione che non siano presenti sponsor commerciali e/o collaborazioni di privati;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 34 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Dozza e il cui contenuto, riguardi le attività istituzionali del Comune, dallo stesso svolte in via esclusiva;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 35 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

Articolo 36 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo I, nonché quanto disposto dai regolamenti e norme urbanistiche-edilizie vigenti.

CAPO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 37 – Oggetto della disciplina

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per

le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi e aree, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio o altro diritto di godimento a favore della collettività. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade non comunali situate all'interno dei centri abitati individuati a norma del codice della strada.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati.

Articolo 38 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone nonché per l'esercizio delle attività di controllo, verifica e accertamento, ivi compresa anche l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 63. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 39 - Tipologie di occupazioni

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Fanno eccezione le seguenti occupazioni per le quali non è richiesta alcuna concessione di suolo pubblico:
 - a) le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;
 - b) le occupazioni di porzioni di aree pubbliche per l'accesso carraio qualora lo stesso risulti autorizzato ai sensi del codice della strada.
2. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata uguale o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti (rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono).

Articolo 40 – Disposizioni per particolari tipologie di occupazione

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambulo, ecc.) non possono sostare su aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.
2. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale ed igienico - sanitarie, coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

3. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi della occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
4. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre comunque a carico del concessionario. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.
5. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
6. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione.
7. Le occupazioni con ponti e steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento.

Articolo 41 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di accertamento. Il Responsabile competente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 63.
5. Alle occupazioni abusive in luogo del canone è dovuta, in aggiunta alla sanzione di cui sopra, un'indennità pari alla misura prevista del canone per analoghe occupazioni regolarmente concesse senza l'applicazione di eventuali agevolazioni o esenzioni.
6. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive di natura temporanea si presumono iniziate il trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, a meno che non sia possibile accertare con qualsiasi mezzo che l'inizio è avvenuto in data antecedente o successiva. Le occupazioni abusive di natura permanente, qualora non risulti la decorrenza dal verbale di cui al comma 2, si presumono effettuate in ogni caso dal 1 gennaio dell'anno in cui sono state accertate.
7. Restano ferme e autonomamente applicabili le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

Articolo 42 - Domanda di concessione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui ai precedenti artt. 37 e 39, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comune di Dozza, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'Ufficio competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di spazio che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il motivo di occupazione, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente servizio, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 43 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. La domanda di concessione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene di sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini provvede ad acquisire, qualora necessari, i pareri espressi dagli altri uffici comunali interessati e dalle Commissioni comunali competenti in materia qualora presenti nonché eventuali indirizzi dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Responsabile del Servizio, accertate le condizioni favorevoli, su proposta del responsabile del procedimento, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo

pubblico. Diversamente il Responsabile del Servizio agisce nei termini e modi di legge per la conclusione negativa del procedimento amministrativo. La durata del procedimento è pari a massimo 30 giorni, fatte salve eventuali sospensioni. Decorsi i termini predetti senza il formale rilascio di atto espresso la domanda si ritiene non accolta.

3. Il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere l'autorizzazione al richiedente, nonché al Funzionario responsabile di cui al precedente art. 38 per l'espletamento delle attività di propria competenza.
4. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui al precedente articolo;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della occupazione;
 - d) la misura dello spazio concesso;
 - e) la determinazione del canone di concessione, se dovuto;
 - f) l'obbligo di osservare quanto stabilito dal successivo articolo.
5. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
6. L'ufficio che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
7. Il Responsabile del Servizio competente al rilascio della concessione all'occupazione può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al patrimonio comunale.
8. L'ammontare della cauzione o l'importo oggetto di fidejussione è stabilito dal Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale o della fidejussione è subordinato al nulla osta scritto del Responsabile del Servizio.

Articolo 44 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 45 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 19, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del Servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 46 - Titolarità della concessione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, provvede a emettere atto di voltura della titolarità della concessione.

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione o inosservanza di norme, leggi e regolamenti;
 - b) il mancato rispetto delle prescrizioni e l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) in caso di occupazione temporanea, se senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione, fermo restando il rispetto dei termini di durata dell'occupazione concessa;
 - d) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - e) la violazione alla norma di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa. La rinuncia volontaria, non dovuto a causa di forza maggiore, non dà luogo in ogni caso alla restituzione del canone già versato.

Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente Servizio Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui al comma precedente danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Cessate le cause che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 49 – Rinnovo e recesso della concessione

1. Se non sono intervenute modifiche normative, regolamentari o urbanistiche contrastanti, le concessioni di occupazioni permanenti possono essere rinnovate per un'ulteriore durata massima pari a quanto previsto all'art. 45 a condizione che la richiesta venga presentata prima della naturale scadenza. Le concessioni di occupazione temporanee possono essere rinnovate a pari condizioni per una durata complessiva non superiore all'anno. E' escluso il tacito rinnovo per entrambe le tipologie. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili all'ulteriore condizione che il richiedente non abbia morosità nei confronti dell'Ente in ordine al versamento del canone di cui al presente regolamento o ad altre entrate tributarie.
2. Per le concessioni permanenti di occupazioni di suolo il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, mentre per le concessioni temporanee di occupazioni di suolo il concessionario deve presentare domanda almeno dieci giorni prima della scadenza. La richiesta deve indicare la durata ed il motivo di rinnovo e alla stessa deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva che attesti:
 - a) che non sono entrate in vigore contrastanti norme, regolamenti o previsioni urbanistiche;
 - b) l'assenza di modifiche rispetto al quanto concesso;
 - c) la mancanza di sopravvenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio;
 - d) il rispetto delle disposizioni previste nell'autorizzazione.
3. Il recesso anticipato dalla concessione da parte del concessionario deve essere comunicato per iscritto al Servizio competente almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avvenire. Il recesso volontario, non dovuto a causa di forza maggiore, non dà luogo in ogni caso alla restituzione del canone già versato.

Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, nonché la tariffa forfettaria per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 – 827 – 831, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le misure di tariffa determinate non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,077469 al mq.

Articolo 51 - Classificazione delle strade

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di suolo oggetto del presente Capo, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è elencata nell'allegato A al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della stessa delibera.
4. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 52 - Commisurazione dell'area occupata

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. In particolare la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 53 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti di suolo pubblico sono assoggettate al pagamento del canone a decorrere dalla data di rilascio della concessione in relazione l'effettiva durata della stessa. Dovranno essere applicate le opportune tariffe a seconda del protrarsi dell'occupazione rispetto alla durata negli anni solari interessati.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone per giorni o in relazione alla fascia oraria interessata nell'occupazione. In quest'ultimo caso le tariffe graduate si applicano complessivamente per fascia oraria interessata indipendentemente dall'effettiva durata dell'occupazione per parte di esse. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - 1° fascia – occupazioni dalle ore 0 alle ore 14
 - 2° fascia – occupazioni dalle ore 14 alle ore 24.

Articolo 54 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, alla tipologia e alle finalità.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni permanenti effettuate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di € 1,50, prevista dall'art. 1 comma 831 della legge n. 160 del 2019. In ogni caso l'ammontare del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze, che è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare mediante posta certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti. Con la medesima deliberazione possono essere concesse riduzioni, esenzioni o possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale.
2. Ai fini del comma precedente l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore economico in conto proprio o per conto di titolare di concessione ministeriale per l'uso di frequenze di telecomunicazioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico operatore economico di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La determinazione del canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 50, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), maggiorazione alle tariffe previste per la zona di riferimento in considerazione del particolare sacrificio

imposto alla collettività, dell'impatto dell'infrastruttura nel contesto territoriale e della possibile sottrazione di aree verdi per la collocazione delle infrastrutture;

b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), la tariffa determinata secondo la precedente lettera a) è aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing.

4. Alla cessazione della concessione di cui ai commi precedenti l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di cessazione, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 180 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, duplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
6. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo potrà essere oggetto di rateazione con le modalità previste ai successivi articoli.
7. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela della salute e del patrimonio storico architettonico.
8. Per le installazioni di impianti di cui al comma 1. già autorizzate alla data di approvazione del presente regolamento valgono gli importi e le modalità concessorie definiti in ambito pattizio fino alla data di scadenza delle stesse.

Articolo 56 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. La richiesta di rilascio della concessione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo 57 – Riduzioni

1. Il canone per occupazioni temporanee di suolo pubblico è ridotto:
 - a) dell'80 per cento per:
 - occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali, sportive, celebrative e del tempo libero, nel caso siano compresi spazi utilizzati e/o finalizzati alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande;
 - occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - b) del 50 per cento:
 - occupazioni di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente;
 - occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
 - occupazioni realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - occupazioni realizzate da commercianti al dettaglio in sede fissa per esposizioni di merci all'esterno dei negozi;
 - occupazioni di durata non inferiore a 14 giorni;

c) del 75 per cento:

- occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa graduata senza riduzioni è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia regolarmente autorizzata e sono cumulabili.
 3. La Giunta Comunale può prevedere ulteriori riduzioni dal pagamento del canone, mediante provvedimento motivato, per le occupazioni temporanee di suolo per lo svolgimento di iniziative ritenute meritevoli di agevolazione e patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Il provvedimento adottato ai sensi del presente comma dovrà dare indicazione della minore entrata derivante dalla riduzione, al fine dell'assestamento della previsione di entrata.

Articolo 58 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le occupazioni effettuate da associazioni, enti morali, comitati, fondazioni che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
- le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o di regolamento, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere e gli striscioni;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative o sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS a condizione che le stesse risultino scritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

- le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
 - le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare;
 - le occupazioni che non eccedano complessivamente i 3 metri quadrati realizzate dentro il perimetro del centro storico di Dozza da titolari di attività produttive qualora non interessino la sede stradale e vengano realizzate nel rispetto del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
 - le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, solo qualora le occupazioni di suolo siano realizzate con innesti o allacci privati a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - le occupazioni con apparecchi automatici o simili;
 - le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita per tale specifico uso;
 - le occupazioni per i parcheggi destinati ai portatori di handicap;
 - le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - le occupazioni effettuate con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili;
 - le occupazioni con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
 - le occupazioni eseguite per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
 - le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;
 - le occupazioni realizzate da imprese per conto del Comune, di società in house o della Fondazione Dozza Città d'Arte sulla base di un contratto di appalto relativo ad interventi su immobili di proprietà del Comune o in gestione allo stesso.
4. La Giunta Comunale può esonerare dal pagamento del canone, mediante provvedimento motivato, per le occupazioni temporanee di suolo per lo svolgimento di iniziative ritenute meritevoli di agevolazione e patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Il provvedimento adottato ai sensi del presente comma dovrà dare indicazione della minore entrata derivante dall'esonero, al fine dell'assestamento della previsione di entrata.

Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 61 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.
2. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e/o sulla base del Regolamento generale delle entrate patrimoniali comunali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 62 - Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 63 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi legali.

2. Le violazioni alle norme del presente Capo sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità quantificata per l'occupazione abusiva, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa di importo pari al doppio rispetto all'ammontare del canone dovuto o dell'indennità per le occupazioni abusive fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Qualora le violazioni di cui ai commi precedenti rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite anche con le sanzioni previste dal predetto Codice.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate patrimoniali comunali e, in assenza, dall'art.1 comma 796 e seguenti della Legge 160/2019.

TITOLO III – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

Articolo 64 – Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al Titolo II – Capo III e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 65 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto.

Articolo 66 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 67 – Occupazione dei posteggi del mercato

1. Per le occupazioni di aree pubbliche destinate a mercato, come definito dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio si applicano le disposizioni del titolo X del precitato decreto.
2. Il posteggio assegnato per l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica comporta il pagamento del canone previsto dal presente regolamento commisurato alla superficie convenzionale assegnata al posteggio stesso, senza la necessità di richiesta di occupazione di suolo pubblico. Tale disposizione vale anche per le assegnazioni dei posteggi nella procedura di "spunta" effettuata nelle singole giornate di mercato. La mancata occupazione del posteggio non comporta diritto al rimborso di alcuna quota.
3. L'assegnazione dei posteggi nella procedura di "spunta" equivale a tacita concessione di occupazione di aree e spazi e gli assegnatari sono equiparati ai titolari di concessioni espresse.

Articolo 68 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza l'assegnazione comunale del posteggio sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di accertamento. Il Responsabile dello stesso ufficio dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 78.
5. Alle occupazioni abusive in luogo del canone è dovuta, in aggiunta alla sanzione di cui sopra, un'indennità pari alla misura prevista del canone per analoghe occupazioni regolarmente concesse senza l'applicazione di eventuali agevolazioni o esenzioni.
6. Qualora non risulti la decorrenza dal verbale predetto e/o non sia possibile accertare con qualsiasi mezzo che l'inizio è avvenuto ad una precisa decorrenza, le occupazioni abusive si presumono effettuate dal 1 gennaio dell'anno in cui sono state accertate.
7. Restano ferme e autonomamente applicabili le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

Articolo 69 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa di base annua e la tariffa di base giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa di base è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione;
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di graduazione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

Articolo 70 - Classificazione delle strade

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di suolo oggetto del presente regolamento, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è elencata nell'allegato A al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare sono assoggettate al canone nella misura prevista per la tariffa di base di cui al comma 841 dell'art. 1 della legge 160/2019 come graduata sulla base del presente regolamento.
2. Le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare sono assoggettate al canone nella misura prevista per la tariffa di base di cui al comma 842 dell'art. 1 della legge 160/2019 come graduata sulla base del presente regolamento, frazionate per ore, fino a massimo di 9, in relazione all'orario effettivo.
3. La tariffa di base annuale e giornaliera, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 160/2019, assorbe quanto dovuto a titolo di tariffa puntuale, di cui alla legge n. 147 del 2013.

Articolo 72 - Modalità di applicazione del canone

6. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, alla tipologia e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
7. Per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti. Con la medesima deliberazione possono essere concesse riduzioni, esenzioni o possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 73 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o l'assegnatario del posteggio nelle operazioni di "spunta" o, in mancanza di questi, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. La richiesta di rilascio della concessione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo 74 - Riduzioni

1. Il canone mercatale per l'occupazione effettuata da titolari di concessione di posteggio fisso è ridotto del 50 %.

Articolo 75 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto annualmente in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate

tributarie comunali e della riscossione delle entrate patrimoniali comunali ove esistente.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 77 - Rimborsi e compensazioni

1. La mancata occupazione del posteggio non comporta diritto al rimborso di alcuna quota.
2. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 78 – Sanzioni ed attività di recupero

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi legali.
2. Le violazioni alle norme del presente Capo sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità quantificata per l'occupazione abusiva, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa di importo pari al doppio rispetto all'ammontare del canone dovuto o dell'indennità per le occupazioni abusive fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Qualora le violazioni di cui ai commi precedenti rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite anche con le sanzioni previste dal predetto Codice.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate patrimoniali comunali e, in assenza, dall'art.1 comma 796 e seguenti della Legge 160/2019.

8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

TITOLO IV – NORME FINALI

Articolo 79 - Regime Transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione relative a prelievi sostituiti a norma del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il servizio comunale competente potrà procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi eventualmente acquisiti dovranno essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta della concessione o autorizzazione con le modalità previste nel presente regolamento.
5. Per il solo anno 2021, tutti i riferimenti di scadenza temporale al 31 marzo sono da intendersi al 31 maggio 2021.

Articolo 80 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare , emanata dal comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.